

D.A n. 185 / XVII

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 416 del 21.12.1985 e n. 52 del 6.2.1986 con le quali sono stati determinati i limiti dell'indennità da attribuire, in conformità delle fasce previste dalla tabella annessa alle stesse, agli Amministratori di enti, aziende, istituti, ecc.;

VISTO il D.A. n. 104 del 19.12.1991 con il quale, in conformità alle determinazioni assunte dal Governo regionale con le delibere sopra citate, sono stati rivalutati i compensi mensili lordi da attribuire agli Amministratori Straordinari delle II.PP.A.B.;

VISTO il successivo D.A. n. 46 del 18.1.1996 con il quale si è proceduto alla specifica della attribuzione del compenso spettante agli amministratori straordinari delle II.PP.A.B., nella misura stabilita dal D.A. n. 104 del 19/12/1991 e precisamente:

- Amministratori straordinari delle II.PP.A.B. di 1^a classe, le cui entrate effettive superano l'ammontare di L. 500.000.000 con esclusione delle entrate afferenti alle partite di giro ed ai movimenti di capitale, L. 1.950.000 lorde mensili;
- Amministratori straordinari delle II.PP.A.B. di 1^a classe, le cui entrate effettive - come sopra determinate - sono inferiori a L. 500.000.000 ma superiori a L. 30.000.000, L. 1.300.000 lorde mensili;
- Amministratori straordinari delle II.PP.A.B. di 2^a classe, le cui entrate effettive come sopra determinate - sono inferiori a L. 30.000.000, L. 780.000 lorde mensili;
- Amministratori straordinari delle II.PP.A.B. di 2^a classe, per le quali ricorrano i presupposti di cui all'art. 34 della L.R. n. 22/1986, L. 600.000 lorde mensili;

VISTA la circolare n. 5- prot. 4163/A del 2/5/1996, con la quale è stato chiarito, ai fini della determinazione del compenso spettante agli Amministratori straordinari, che per entrate effettive devono intendersi esclusivamente *le Entrate effettive Sez- I - Entrate ordinarie risultanti dal conto consuntivo dell'anno precedente a quello cui si riferisce la liquidazione del compenso*;

VISTO il D. P.R.S. n. 654/Gr. VII S.G. del 29.12.1999 con il quale, in esecuzione delle delibere della Giunta regionale n. 120, 270 e n. 304 rispettivamente del 6/4/98, 11/10/99 e 5/11/1999, sono stati rivalutati nella misura del 30%, a far data dal 1.5.1998, tra l'altro, i compensi da attribuire ai Presidenti, ai Vice Presidenti ed ai componenti di consigli di amministrazione nonché di organi di controllo di Enti ed Istituti, sottoposti al controllo della Regione ecc., di cui alla tabelle annesse alle delibere della Giunta di Governo n. 416/85 e n. 52/1986;

RILEVATO che le su richiamate deliberazioni della Giunta Regionale n. 416/1985, n. 52/1986 e n. 352/1991 commisurano i compensi da attribuire agli Amministratori straordinari delle II.PP.A.B. di 1^a e 2^a classe a quelli previsti per gli Enti rientranti, rispettivamente, nella 3^a e 5^a fascia di cui alla tabella "A" allegata alle stesse delibere;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla rivalutazione dei compensi, determinati con provvedimento assessoriale n. 104/91 e confermati con il successivo D.A. n. 46/96, da attribuire ai Commissari straordinari delle II.PP.A.B. nella misura prevista nel D.P.Reg. n. 654 del 29/12/1999.

DECRETA

Art. 1) A decorrere dall'1.5.1998, i compensi determinati con D.A. n. 104 del 19/12/91 e confermati con D.A. n. 46 del 18/1/1996, da attribuire ai Commissari straordinari delle II.,PP.A.B., sono rivalutati del 30% e più precisamente:

- a) Amministratori straordinari delle II.PP.A.B. di 1^ classe, le cui entrate effettive risultanti nella sezione I Entrate ordinarie del conto consuntivo dell'anno precedente a quello cui si riferisce la liquidazione del compenso superano l'ammontare di L. 500.000.000, con esclusione delle entrate afferenti alle partite di giro ed ai movimenti di capitale, L. 2.535.000 lorde mensili;
- b) Amministratori straordinari delle II.PP.A.B. di 1^ classe, le cui entrate effettive - come sopra determinate - sono inferiori a L. 500.000.000 ma superiori a L. 30.000.000, L.1.690.000 lorde mensili;
- c) Amministratori straordinari delle II.PP.A.B. di 2^ classe, le cui entrate effettive - come sopra determinate - sono inferiori a L. 30.000.000, L. 1.014.000 lorde mensili;
- d) Amministratori straordinari delle II.PP.A.B. di 2^ classe, per le quali ricorrono i presupposti di cui all'art. 34 della L.R. n. 22/1986, L. 780.000 lorde mensili.

Art. 2) Le spese e le competenze di cui al precedente art. 1 sono posti a carico del bilancio degli Enti amministrati e vanno applicate a tutti gli Amministratori straordinari a far data dal 1.5.1998.

Art. 3) Agli amministratori straordinari delle II.PP.A.B. compete, altresì, il trattamento di missione, comprensivo dei rimborsi di legge connessi all'uso del mezzo proprio.

Palermo li, 7 FEB, 2000



L'Assessore
On.le *Salvino Barbagallo*